

# CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 30 DEL 4 AGOSTO 2023

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **PLUSVALENZE SU CESSIONE IMMOBILI ESTERI E SU IMMOBILI ITALIANI DETENUTI DA NON RESIDENTI**

Le plusvalenze che vengono generate dalla cessione di immobili, sia all'estero che in Italia, sono soggette a tassazione in entrambi gli Stati (Paese di residenza del percettore e Paese di localizzazione delle unità immobiliari). Per la tassazione in Italia, valgono le ordinarie norme concernenti la tassazione delle plusvalenze immobiliari, inclusa, a certe condizioni, la possibilità di scegliere l'imposta sostitutiva in luogo di quella ordinaria.

Pagina 6

- **IMPRESA FAMILIARE E DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI AI PARENTI**

I compensi erogati ai parenti dell'imprenditore o dell'esercente arte o professione sono visti con generale diffidenza dal legislatore, in ragione del peculiare legame affettivo che unisce le parti coinvolte. Nella scheda si esaminano i limiti per la deducibilità di tali componenti dal reddito professionale o d'impresa, focalizzando poi l'analisi sulla fattispecie peculiare dell'impresa familiare, istituto molto diffuso nel tessuto economico del nostro Paese per la valorizzazione dell'apporto dei collaboratori / familiari.

Pagina 13

- **LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE**

Al pari di quanto accade per le imposte dirette, anche per i tributi indiretti vi sono diverse agevolazioni a favore dei soggetti che, a vario titolo, sono affetti da disabilità. Nella scheda verranno esaminate le principali disposizioni applicabili.

Pagina 18

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

- **CONTRIBUTO ENERGIA ENTI DEL TERZO SETTORE: AL VIA LE DOMANDE FINO AL 21 AGOSTO 2023**

Dal 20 luglio al 21 agosto 2023 gli Enti del Terzo Settore (ETS) e agli enti religiosi riconosciuti che svolgono attività di assistenza a beneficio di persone con disabilità e anziane, potranno inviare la richiesta del contributo a fondo perduto, c.d. Contributo Energia, per l'acquisto dell'energia e del gas naturale, calcolato sull'aumento dei costi energetici (energia elettrica e termica) verificatosi nel 2022 rispetto al 2021. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo i passi da compiere per la richiesta del contributo.

Pagina 21

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI

STUDIO  
**FOCUS**

W: [www.focusconsulting.it](http://www.focusconsulting.it)  
M: [mail@focusconsulting.it](mailto:mail@focusconsulting.it)  
T: +39.030.24.26.882  
F: +39.030.24.26.792  
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

---

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 26

## SCADENZARIO


---

■ **SCADENZARIO DAL 04.08.2023 AL 31.08.2023**

Pagina 28



QR code per accesso allo  
storico delle [circolari](#).



Ben ritrovati!

*Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.*

### **Domande Fondo Simest 394: semplificata la procedura di invio delle domande**

Con un avviso pubblicato sul proprio sito, Simest ha reso noto di **aver semplificato la procedura di presentazione delle domande di agevolazione al Fondo Simest 394** per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

Ricordiamo che per poter [accedere al Portale](#) è necessario acquisire una posizione nella coda virtuale. Una volta acquisito il proprio turno, è possibile effettuare le attività di compilazione della domanda entro una tempistica massima, trascorsa la quale è necessario riaccedere al meccanismo di coda.

Visto l'**eccezionale numero di accessi** per la presentazione delle richieste di finanziamento, è stato **semplificato il processo che dovrà essere seguito anche da coloro che hanno già salvato la domanda in stato «In bozza»**.

In sostanza, **all'arrivo del proprio turno** l'utente sarà indirizzato al Portale nel rispetto dell'ordine precedentemente acquisito. Questi i passaggi da seguire:

- ◆ Eseguire il login
- ◆ Andare alla sezione «Visualizza i miei finanziamenti»
- ◆ Scegliere il prodotto di proprio interesse, inserire l'importo e scaricare il documento
- ◆ Compilare il documento in tutte le sue parti
- ◆ Caricare sul Portale il documento
- ◆ Successivamente si riceverà il seguente messaggio "Per perfezionare la tua domanda DEVI obbligatoriamente inviare IL/i Modulo/i dalla tua PEC all'indirizzo PEC di Simest: [simest@legalmail.it](mailto:simest@legalmail.it) firmato digitalmente
- ◆ TRASMETTERE LA PEC

Dunque, con la nuova procedura **sarà necessario trasmettere la PEC per la validazione dell'istanza**. Ricordiamo che il Portale resterà aperto dalle ore 09:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì.

### **Credito di imposta sponsorizzazioni sportive: via alle domande dal 1° agosto**

Con un avviso del dipartimento dello sport si informa che **dal 1° agosto fino al 29 settembre 2023** è aperta la piattaforma online all'indirizzo [www.sportgov.it/sponsorizzazioni2022](http://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2022) per richiedere il **credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive 2022**.

Il credito di imposta spetta:

- ◆ ai lavoratori autonomi,
- ◆ alle imprese
- ◆ e agli enti non commerciali

che **hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie** a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, incluse le sponsorizzazioni, **nei confronti di leghe che organizzano**



**campionati nazionali a squadre** nell'ambito delle discipline olimpiche **ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI** operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Disponibile anche la [Guida di compilazione della domanda](#) e un [elenco di domande frequenti](#) per aiutarvi nella compilazione delle domande

Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è **pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.**

Con riferimento alla proroga del riconoscimento del **credito d'imposta per il primo trimestre 2023**, come previsto dalla legge di bilancio 2023, si precisa che **la relativa procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella in oggetto riguardante il 2022.**

### **Fondo Commercio equo e solidale: domande dal 4 settembre**

Definiti i **termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo** in favore delle **imprese beneficiarie del Fondo per il commercio equo e solidale**. Lo ha reso noto il MIMIT con il [Decreto del 31 luglio](#) sul commercio equo e solidale.

L'agevolazione consiste in un **rimborso fino al 15% dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto dei prodotti del commercio equo e solidale** previsti nell'oggetto del bando, **da parte di imprese aggiudicatrici delle gare di appalto** bandite dalle pubbliche amministrazioni che abbiano fornito prodotti del commercio equo e solidale (secondo quanto previsto nei relativi capitolati di gara).

Il rimborso massimo concedibile per ogni impresa non può comunque eccedere l'importo di 10.000 euro.

**Le domande** dovranno essere **compilate** utilizzando il **modulo** e relativi **allegati disponibili** sul [sito di Invitalia](#), e presentate a decorrere **dalle ore 12:00 del 4 settembre 2023 e sino alle ore 12:00 dell'11 settembre 2023**, dalle imprese aggiudicatrici di gare di appalto con le pubbliche amministrazioni, esclusivamente all'indirizzo PEC [commercioequo@postacert.invitalia.it](mailto:commercioequo@postacert.invitalia.it).

### **Convertito in legge il decreto Alluvione Emilia: gli aiuti alle imprese in vigore dal 1° agosto**

**Convertito** nella [legge n. 100/2023](#) con modificazioni, il **decreto Alluvione Emilia-Romagna** (decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61), contenente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. [Qui il testo del decreto n. 61 coordinato](#) con le **modifiche** apportate dalla legge di conversione.

In breve, **alcune delle misure** previste:

- ◆ la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio,
- ◆ per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari ubicati nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto, la detrazione del 110% è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023,
- ◆ al fine di **sostenere le imprese esportatrici** localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali, la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.a.), dal 02.06.2023 e nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, è autorizzata all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, ([attivo il portale per la richiesta](#)),






- ◆ SIMEST dà avvio, per le imprese dei territori colpiti, a una **sospensione fino al 31 dicembre 2023 dei pagamenti in quota capitale e interessi su tutti i finanziamenti in essere** a valere sul Fondo 394 e sulla misura PNRR-Fondo 394, fermo restando la durata massima del finanziamento originariamente concesso. La richiesta di sospensione deve essere presentata a mezzo PEC entro l'8 agosto 2023 ([qui il Modulo per la richiesta](#)),
- ◆ **indennità una tantum** per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000, in favore di **collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti**, ivi compresi i **titolari di attività di impresa**, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, **alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1** e che **hanno dovuto sospendere l'attività** a causa degli eventi alluvionali,
- ◆ confermata **la sospensione delle rate dei mutui** per le società e le imprese interessate dagli eventi alluvionali.
- ◆ alle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali che hanno subito danni eccezionali e che siano in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato, è consentito l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Concludiamo informando che sul sito di Invitalia sono state pubblicate [le graduatorie delle 50 migliori startup](#) che a settembre parteciperanno ai **5 programmi di accelerazione di Bravo Innovation Hub**, il programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e di Invitalia dedicato alle imprese più innovative.

Un cordiale saluto dallo Studio



## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**

### OGGETTO: PLUSVALENZE SU CESSIONE IMMOBILI ESTERI E SU IMMOBILI ITALIANI DETENUTI DA NON RESIDENTI

Le **plusvalenze** che vengono generate dalla **cessione di immobili**, sia all'**estero** che in **Italia**, sono soggette a **tassazione** in **entrambi gli Stati** (Paese di residenza del percettore e Paese di localizzazione delle unità immobiliari).

Per la **tassazione in Italia**, valgono le ordinarie **norme** concernenti la **tassazione delle plusvalenze immobiliari**, inclusa, a certe condizioni, la possibilità di scegliere l'**imposta sostitutiva** in luogo di quella ordinaria.

PLUSVALENZE SU CESSIONE IMMOBILI ESTERI E SU IMMOBILI ITALIANI DETENUTI DA NON RESIDENTI	
PREMESSA	<p>L'attività di investimento tramite <b>acquisto di immobili esteri</b> risulta essere in <b>continua crescita</b> negli ultimi anni: questo vale sia per gli <b>italiani</b><sup>1</sup>, sia per i <b>soggetti stranieri</b> che sono attratti dalle meravigliose località site nel Belpaese, senza considerare i c.d. "<b>non residenti AIRE</b>", ovvero <b>coloro che sono andati a lavorare all'estero</b> e che però restano profondamente legati alla propria terra.</p> <p>Superfluo poi constatare che, specie in periodi di <b>forte inflazione internazionale</b>, investire nel settore immobiliare rappresenta un'importante <b>ancora di salvezza</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>mantenere inalterato</b> il valore del <b>proprio patrimonio</b>,</li> <li>♦ oltre a fornire ottime occasioni per <b>realizzare extra-profitti</b>.</li> </ul> <p>I contribuenti acquistano e rivendono gli immobili, assai di frequente, nel giro di pochissimi anni, per massimizzare il proprio vantaggio economico.</p> <p>Pertanto, le predette operazioni generano <b>plusvalenze</b> che di norma vanno assoggettate a tassazione (ordinaria o sostitutiva).</p> <p>Indipendentemente dai noti obblighi di <b>monitoraggio fiscale</b> e di <b>pagamento dell'IVIE</b> (quadro RW), al fine di analizzare le <b>obbligazioni tributarie</b> conseguenti alle <b>compravendite di immobili</b> siti in un altro Paese rispetto al proprio, sia quelli detenuti all'estero da soggetti italiani, che – all'opposto – gli immobili presenti in Italia posseduti da soggetti non residenti, andiamo ad esaminare nello specifico <b>due situazioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ le ipotesi concernenti <b>immobili esteri</b> detenuti da <b>soggetti italiani</b>;</li> <li>♦ le ipotesi concernenti <b>immobili italiani</b> detenuti da <b>soggetti non residenti</b>.</li> </ul>

<sup>1</sup> da sempre, popolo particolarmente propenso a riporre fiducia nel "mattone".



**IMMOBILI DETENUTI  
IN ITALIA DA  
SOGGETTI  
RESIDENTI  
PLUSVALENZE DA  
CESSIONE**

Prima di analizzare il caso degli immobili detenuti all'estero, pare doveroso riepilogare la **normativa interna** valevole nelle ipotesi di **plusvalenze** conseguite a fronte dei trasferimenti immobiliari (a titolo gratuito od oneroso) in Italia.

Qualora venga ceduto un immobile, la **prima condizione** che deve essere verificata ai fini della tassabilità dell'eventuale plusvalenza maturata è che il **periodo intercorrente** tra l'**acquisto** (o la costruzione) del bene e la sua **cessione** **non sia superiore a 5 anni**.

Per quanto concerne la **costruzione**, la data da prendere in considerazione è quella relativa al **giorno di ultimazione** denunciato al **Catasto**. Non pochi problemi interpretativi, però, potrebbero sorgere nel caso di immobili ceduti in corso di costruzione.

Al fine di **documentare la data**, l'Agenzia suggerisce di prendere in considerazione la **denuncia al Catasto urbano** dell'edificio nella categoria provvisoria relativa agli immobili in corso di costruzione (ammesso che sia stata presentata, in caso contrario appare difficile reperire un altro valido mezzo di prova).

Infine, nel caso in cui **non fosse possibile identificare** la struttura quale fabbricato, la compravendita seguirebbe la **disciplina** riservata alle **cessioni di aree edificabili**.

Ricordiamo che l'**alienazione di un'area fabbricabile** è considerata **dall'art. 67 del TUIR** sempre un'operazione con fini speculativi e perciò imputabile.

Chiarito questo primo aspetto, la **base imponibile** della **plusvalenza** è data dalla **differenza** tra il **prezzo di vendita** e il **costo di acquisto o di costruzione, aumentato** di ogni altro **costo documentato**, inerente al bene.

Tra le **spese inerenti al costo di acquisto** rientrano:

- ◆ imposte indirette pagate al momento dell'acquisto;
- ◆ spese notarili e accessorie sostenute all'atto dell'acquisto;
- ◆ spese incrementative sostenute dopo l'acquisto e prima della cessione (esempio: manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia).

Tra le **spese inerenti al costo di costruzione** figurano quelle relative a:

- ◆ contratto di appalto;
- ◆ progettazione e consulenze dirette;
- ◆ oneri di urbanizzazione;
- ◆ incrementi sostenuti dopo la costruzione e prima della cessione (esempio: manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia).


È sempre **esclusa da tassazione la plusvalenza**, quando sono **trascorsi più di 5 anni** dalla data di acquisto (come già precisato) e quando, indipendentemente dal lasso temporale trascorso tra acquisto/costruzione e cessione, l'**immobile** è stato **adibito ad abitazione principale** (anche, ma non necessariamente, residenza anagrafica), da parte del cedente o dei suoi





familiari, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto (o la costruzione) e la cessione. I **familiari** che rientrano a tal proposito sono:

- ♦ il **coniuge**;
- ♦ i **parenti** entro il **terzo grado**;
- ♦ gli **affini** entro il **secondo grado**.


 Tra le **altre condizioni** di **esclusione** da **plusvalenza tassabile**, vi è la **presunzione di legge** che opera qualora il **bene sia stato acquisito** per effetto di **successione**.

Per quanto, invece, riguarda le **donazioni**, la **plusvalenza** non si verifica nella data in cui viene donato il fabbricato, ma **diventa tassabile** in quanto tale solo laddove l'eventuale **successiva vendita** effettuata dal **donatario** avvenga **entro 5 anni** dalla data di **acquisto** dello stesso immobile da parte del **donante**.

#### Esempio

Alessandro (donante) ha acquistato un immobile nel 2010 e lo ha donato a Bruno (donatario) nel 2012; Bruno, a sua volta, vende tale immobile nel 2014.

Tra l'acquisto iniziale e la vendita sono **passati in tutto 4 anni**. In questo caso la **plusvalenza** si determina ponendo a confronto l'importo della vendita effettuata da Bruno (donatario) e il costo di acquisto sostenuto nel 2010 da Alessandro (donante). Se, viceversa, Bruno avesse venduto il bene ricevuto in donazione nel 2016, il lasso di tempo trascorso (sei anni) non avrebbe comportato il verificarsi di plusvalenza tassabile, indipendentemente dalla data della donazione.

 Da quanto precede consegue che, all'opposto, sono **sempre tassabili** le **plusvalenze** derivanti dalla **vendita di immobili locati** o comunque **tenuti a disposizione**.

La **plusvalenza** derivante dalla **cessione di un immobile nel "quinquennio"** rientra nella **categoria dei "redditi diversi"** e, di regola, va indicata nella dichiarazione annuale delle imposte, concorrendo alla formazione del reddito complessivo del contribuente e assoggettata a **tassazione ordinaria** nell'**anno** in cui viene **riscosso il corrispettivo**.

In alternativa, in taluni casi e a certe condizioni, è **applicabile l'imposta sostitutiva** nella misura del **26%**.

Per usufruire di questa **modalità di tassazione** è necessario che il **venditore**, all'atto della cessione, ne faccia **esplicita richiesta al notaio** rogante l'atto di cessione, il quale **calcolerà dell'imposta sostitutiva** e provvederà al suo **versamento**, ricevendone la somma necessaria dal venditore in sede di stipula<sup>2</sup>, **entro il termine** previsto per il versamento dell'**imposta di registro**, ossia entro **30 giorni** dalla data di **stipula** dell'atto.

<sup>2</sup> Sarà cura del notaio comunicare **all'Agenzia delle Entrate** i dati relativi all'anzidetta cessione.





	<p>In questi casi la <b>plusvalenza non deve essere indicata in dichiarazione dei redditi</b> e – ovviamente – <b>non fa cumulo</b> con gli eventuali <b>altri redditi</b> posseduti dal contribuente.</p> <p><input type="checkbox"/> L'opzione per la <b>tassazione separata</b> risulterà <b>sempre conveniente</b> laddove l'<b>aliquota media</b> applicabile ai <b>redditi del contribuente</b> (inclusa la plusvalenza) sia <b>superiore al 26%</b>.</p> <p>Invece, in caso di <b>tassazione ordinaria</b>, la plusvalenza da cessione di immobili confluisce nel <b>reddito complessivo</b> e fa <b>cumulo</b> con gli <b>altri redditi</b> imponibili IRPEF<sup>3</sup>. Pertanto, la <b>plusvalenza</b> verrà <b>tassata</b> secondo le <b>aliquote previste</b> per i vari <b>scaglioni</b> di reddito <b>IRPEF</b>. Maggiore è il reddito imponibile IRPEF, minore è la convenienza per la scelta di questo tipo di tassazione per la plusvalenza.</p> <p>Un'<b>altra variabile</b> da considerare, che potrebbe influire sulla scelta, sarà la <b>presenza</b> di eventuali <b>oneri deducibili e detraibili</b>: in sostanza, <b>maggiori sono</b> gli oneri deducibili e detraibili di cui si può beneficiare, <b>maggiore sarà la convenienza alla tassazione IRPEF</b> della plusvalenza.</p> <p><input type="checkbox"/> Per contro, la <b>tassazione separata</b> ha un ulteriore <b>vantaggio</b> da non sottovalutare: la possibilità di <b>evitare</b> per legge <b>controlli fiscali</b> straordinari e accertamenti induttivi.</p> <p>Ai fini della <b>convenienza</b> del <b>tipo di tassazione</b> da scegliere, si ricorda che, ai sensi <b>dell'art. 67, TUIR</b>, le plusvalenze in parola costituiscono "<b>redditi diversi</b>"; pertanto, la <b>tassazione</b> mediante imposta sostitutiva <b>non è applicabile</b> alle plusvalenze che costituiscono <b>redditi di capitale</b>. Inoltre, tale tipologia di <b>tassazione non è comunque applicabile</b> laddove le <b>plusvalenze</b> siano <b>conseguite</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nell'esercizio di <b>arti o professioni</b>;</li> <li>◆ nell'esercizio di <b>imprese commerciali</b>, oppure da società in nome collettivo o in accomandita semplice;</li> <li>◆ in relazione alla qualità di <b>lavoratore dipendente</b>.</li> </ul>
<p><b>IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO DA SOGGETTI ITALIANI PLUSVALENZE DA CESSIONE</b></p>	<p>Concluso il riepilogo delle regole concernenti la tassazione delle plusvalenze relative agli immobili in Italia, volgiamo l'analisi a quelli <b>detenuti all'estero da soggetti italiani</b>.</p> <p>Fermo restando l'eventuale utilizzo del credito sulle imposte eventualmente già pagate a titolo definitivo nello Stato estero, il contribuente dovrà comunque <b>assolvere</b> – secondo la normativa tributaria nazionale – agli <b>obblighi dichiarativi e impositivi interni</b>.</p> <p>Nello specifico, l'<b>art. 1 della Legge 296/2006</b> ha previsto due casistiche:</p>

<sup>3</sup> redditi da lavoro dipendente, pensione, etc.



	<p><b>Cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da oltre 5 anni</b></p>	<p><b>non è prevista alcuna tassazione</b> della plusvalenza <b>in Italia</b> da parte del soggetto residente fiscalmente in Italia</p>
	<p><b>Cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da meno di 5 anni</b></p>	<p><b>la plusvalenza è soggetta a tassazione anche in Italia</b> (la tassazione della plusvalenza potrà essere soggetta a IRPEF ordinaria o a imposta sostitutiva)</p>
<p><b>IMMOBILI DETENUTI IN ITALIA DA SOGGETTI NON RESIDENTI PLUSVALENZE DA CESSIONE</b></p>	<p>Quindi, <b>nulla cambia</b> riguardo alla <b>tassazione da subire in Italia</b>, anche se l'<b>immobile è localizzato all'estero</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ tassazione ordinaria o separata;</li> <li>♦ possibile credito per le imposte estere subite da riportare e far valere nella dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>Pare doveroso ricordare di <b>prestare attenzione</b>, in caso di <b>vendita di un immobile all'estero</b>, agli <b>obblighi di monitoraggio fiscale</b> per le attività patrimoniali detenute all'estero.</p> <p>Il soggetto residente fiscalmente in Italia ha l'obbligo di indicare l'immobile estero nel <b>quadro RW</b> della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta oggetto di vendita, indicando il <b>numero dei giorni</b> per i quali l'immobile è rimasto di sua proprietà durante l'anno e per i quali sarà <b>dovuta l'IVIE</b> (Imposta sul Valore degli Immobili Esteri), in base, appunto, al <b>valore</b> degli stessi.</p>	
	<p>Per quanto attiene all'applicazione delle <b>imposte dirette ai non residenti</b>, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso.</p> <p>Pertanto, relativamente alle <b>plusvalenze ex art. 67 del TUIR</b>, in quanto <b>reddito</b> derivante da <b>bene immobile situato in Italia</b>, sono <b>soggette a tassazione</b>, ferme restando le <b>ipotesi di esclusione</b>, così come ordinariamente previste per qualsiasi cessione di immobile posseduto dai residenti.</p> <p>Occorrerà, quindi, analizzare – di volta in volta – l'eventuale <b>convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni</b> stipulata tra l'Italia e lo Stato di residenza del soggetto alienante (in genere, <b>art. 13 del Modello OCSE</b> contro le doppie imposizioni), al fine di accertare quale <b>tipo di tassazione</b> è stato convenuto fra i governi firmatari.</p> <p>I predetti trattati potrebbero potenzialmente prevedere, a seconda delle tipologie reddituali interessate, <b>la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un'imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente)</b>, oppure la <b>tassazione esclusiva a favore di un solo Stato</b>.</p> <p>Considerato che, dunque, anche i <b>soggetti non residenti</b> saranno obbligati a <b>versare in Italia le imposte</b> sulle <b>plusvalenze realizzate</b> a seguito della</p>	



cessione degli immobili locali, **varranno le norme già ben dettagliatamente riportate in precedenza.**



Se la **cessione** interviene **entro il quinquennio**, sarà possibile esercitare l'opzione per l'**imposta sostitutiva (26%)**, da versarsi **in sede di rogito a cura del notaio rogante (purché italiano)**, pagamento che esaurisce ogni debito del cedente l'immobile verso l'Erario.

Ovviamente, questa indicazione si limita al "**versante italiano**". Il non residente dovrà, infatti, **verificare**, in applicazione del Worldwide Taxation Principle, l'eventuale **ulteriore imposizione nel proprio Paese**, anche se legato da Convenzione stipulata con l'Italia, posto che, di regola, come già precisato – gli **articoli 6 e 13 del Modello Convenzionale Ocse** prevedono, per i redditi e le plusvalenze derivanti da immobili, la tassazione di tipo concorrente dello Stato della fonte (sede dell'immobile) e dello Stato della residenza (sede di residenza del contribuente).

Nel caso in cui, invece, il soggetto non residente voglia assolvere i propri obblighi mediante la **tassazione** ordinaria, le considerazioni cui dare evidenza nella fattispecie qui in esame (immobile italiano ceduto – con realizzo di plusvalenza tassabile – da soggetto non residente), attengono più che altro a **questioni di carattere puramente procedurale**, di cui è comunque opportuno essere ben consci prima di sottoscrivere l'atto di compravendita.

Chiunque, infatti, possieda redditi imponibili prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a **dichiararli all'Agenzia delle entrate** utilizzando il **Modello Redditi**, salvo i casi di esclusione previsti espressamente.

Al fine di adempiere a tali obblighi dichiarativi è necessario:

- ♦ fare riferimento a un **domicilio fiscale in Italia**;
- ♦ acquisire un **codice fiscale italiano**.

Il **domicilio fiscale** è un **dato necessario** che permette di individuare con certezza l'**ufficio dell'Amministrazione finanziaria** competente onde controllare i dati della dichiarazione dei redditi. In base alle norme fiscali italiane, i **contribuenti non residenti**, ai fini delle imposte sul reddito, hanno il domicilio fiscale nel **Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito** (o, se l'attività viene svolta in più Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato).

I **cittadini italiani che risiedono all'estero** in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti all'estero, avendo trasferito la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato (ex **D.M. 04.05.1999**), hanno invece il **domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia**.

Il **codice fiscale** rappresenta lo **strumento di identificazione** del cittadino nei rapporti con gli enti e la Pubblica Amministrazione. Per essere valido, deve



essere **registrato negli archivi dell'Anagrafe Tributaria** gestiti dall'Agenzia delle entrate. Il soggetto non residente può rivolgersi a un intermediario abilitato al fine di acquisire il codice fiscale italiano, oppure procedere direttamente nel proprio Paese tramite Consolato italiano.

L'**ulteriore elemento procedurale** di cui tenere conto è il **pagamento delle imposte**.


Per i **tributi principali** dovuti dagli **stranieri** che **producono reddito in Italia** (e che, in genere, non hanno un conto corrente bancario locale convenzionato con i servizi dell'Agenzia delle entrate), sono a disposizione degli IBAN dedicati, su cui eseguire il **versamento tramite bonifico estero**, con l'apposita causale.

Un **terzo elemento** (opzionale, ma senz'altro utile nel caso di dichiarazioni reddituali italiane non occasionali) è l'**acquisizione** del solito **PIN**.

L'Agenzia delle entrate ha attivato una [procedura](#) che permette anche ai **non residenti**, con la collaborazione dei Consolati d'Italia, di **ottenere** il codice **PIN** necessario per trasmettere telematicamente la propria dichiarazione annuale dei redditi ed effettuare i relativi pagamenti.

I cittadini italiani residenti all'estero che intendono abilitarsi al servizio per la trasmissione delle dichiarazioni e il pagamento delle imposte on-line, possono inoltrare la richiesta via web, seguendo le istruzioni presenti nel sito dell'Agenzia.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti



## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**

### OGGETTO: IMPRESA FAMILIARE E DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI AI PARENTI

I **compensi erogati ai parenti** dell'imprenditore o dell'esercente arte o professione sono visti con **generale diffidenza** dal legislatore, in ragione del peculiare **legame affettivo** che unisce le parti coinvolte.

Di seguito vengono presi in esame i **limiti per la deducibilità** di tali componenti dal reddito professionale o d'impresa, focalizzando poi l'analisi sulla fattispecie peculiare **dell'impresa familiare**, istituto molto diffuso nel tessuto economico del nostro Paese per la **valorizzazione dell'apporto dei collaboratori** / familiari.

IMPRESA FAMILIARE E DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI AI PARENTI	
L'IMPRESA FAMILIARE	<p><b>L'impresa familiare</b> è l'istituto nel quale prestano con continuità la propria attività lavorativa <b>l'imprenditore e i suoi familiari</b> ossia i parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo, e il coniuge.</p> <p>La disciplina dettata dal codice civile<sup>4</sup> trova applicazione solo <b>laddove non ricorrano gli estremi di altro rapporto di lavoro</b> (lavoro subordinato, autonomo, societario o associazione in partecipazione) ed interviene a stabilire <b>alcune tutele minime per i familiari</b> che <b>prestano</b> in modo continuativo, <b>anche se non in maniera esclusiva, il proprio lavoro</b> nell'impresa familiare stessa:</p>
	<div> <div>DIRITTI ECONOMICO - PATRIMONIALI</div> <div> <p><b>Mantenimento</b>, secondo la condizione patrimoniale della famiglia</p> <p><b>Partecipazione</b> in modo proporzionale alla quantità e al lavoro prestato a: utili, beni acquistati con utili, incrementi dell'azienda e</p> </div> </div> <p>Con riferimento al grado di parentela, <b>si considerano familiari</b>, anche non conviventi<sup>5</sup> i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>parenti di primo grado</b>, ossia genitori e figli;</li> <li>♦ <b>parenti di secondo grado</b>, come nonni, fratelli e sorelle e nipoti (intesi come figli dei figli);</li> <li>♦ <b>parenti di terzo grado</b>, i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado;</li> <li>♦ <b>affini entro il secondo grado</b>, ossia suoceri, nonni del coniuge e cognati.</li> </ul>

<sup>4</sup> art. 230-bis c.c.

<sup>5</sup> Art. 230-bis, co. 3 c.c.



	<div></div> <p>Le disposizioni in materia di impresa familiare sono applicabili anche alle <b>unioni civili</b><sup>6</sup>, mentre ne resta escluso il convivente <b>more uxorio</b><sup>7</sup>.</p>				
LA DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI EROGATI AI FAMILIARI – LAVORO AUTONOMO	<p>La <b>determinazione</b> del reddito di lavoro autonomo segue il c.d. “<b>principio di cassa</b>”, in base al quale un compenso e una spesa diventano, rispettivamente, componente positivo e negativo di reddito in un determinato periodo d'imposta, solo se il <b>compenso</b> è stato <b>effettivamente incassato</b> e la <b>spesa realmente pagata</b> in tale periodo.</p> <p>La <b>deducibilità dei compensi</b> pagati dal lavoratore autonomo ai <b>propri familiari</b> è disciplinata da apposita disposizione<sup>8</sup>.</p> <p>In ragione della peculiarità del legame affettivo tra le parti il legislatore si è preoccupato di <b>individuare</b> un elenco dei familiari del professionista (oppure soci associati per le società/associazioni) in riferimento ai quali eventuali compensi devono ritenersi <b>integralmente indeducibili</b> dal reddito di lavoro autonomo:</p> <table><tr><th>FAMILIARI CON COMPENSO “INDEDUCIBILE”</th></tr><tr><td>Coniuge (anche separato, fino alla sentenza di divorzio)</td></tr><tr><td>Figli minorenni o maggiorenni se inabili al lavoro</td></tr><tr><td>Ascendenti e parenti entro il 3° grado</td></tr></table> <p>I compensi erogati a <b>tutti i predetti soggetti</b> non sono ammessi in deduzione per il lavoratore autonomo ma, coerentemente, <b>non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti</b>.</p> <div><div></div><p>L'<b>elencazione</b> fornita dalla norma è <b>tassativa</b>: ne deriva che i soggetti non espressamente richiamati dalla stessa sono esclusi dal perimetro di applicazione della limitazione, <b>con conseguente deducibilità</b> secondo le <b>regole ordinarie</b> dei relativi compensi.</p><p>L'ineducibilità è inoltre legata ad uno <b>specifico rapporto di lavoro</b>:</p><div><div></div><div></div><div></div></div><p>La limitazione non si estende alle <b>prestazioni rese nell'esercizio di arti e professioni</b><sup>9</sup>.</p></div>	FAMILIARI CON COMPENSO “INDEDUCIBILE”	Coniuge (anche separato, fino alla sentenza di divorzio)	Figli minorenni o maggiorenni se inabili al lavoro	Ascendenti e parenti entro il 3° grado
FAMILIARI CON COMPENSO “INDEDUCIBILE”					
Coniuge (anche separato, fino alla sentenza di divorzio)					
Figli minorenni o maggiorenni se inabili al lavoro					
Ascendenti e parenti entro il 3° grado					
LA DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI	Nell'ambito del reddito di impresa, <b>non sono ammesse in deduzione</b> <sup>10</sup> , a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta:				

<sup>6</sup> Art. 230-ter, Codice civile.

<sup>7</sup> Cassazione, sentenza n. 5741 del 22.05.1991.

<sup>8</sup> Art. 54, comma 6-bis del Tuir.

<sup>9</sup> Come previsto dall'articolo 53, comma 1, Tuir, sul punto si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 25/E/1997.

<sup>10</sup> Art. 60 del Tuir.





<p><b>EROGATI AI FAMILIARI – REDDITO D'IMPRESA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dall'imprenditore;</li> <li>◆ dal coniuge;</li> <li>◆ dai figli (affidati o affiliati) minori d'età e permanentemente inabili al lavoro;</li> <li>◆ nonché dagli ascendenti;</li> <li>◆ nonché dai familiari partecipanti all'impresa<sup>11</sup>.</li> </ul> <p>Nello specifico, dunque, i familiari che lavorano <b>nell'impresa familiare</b> dichiarano le partecipazioni al reddito dell'impresa, ma tale quota non incide sul reddito della stessa. Vale a dire che l'impresa <b>non può dedurre nemmeno in parte</b> l'importo con conseguente non imponibilità dello stesso per il percipiente.</p> <p>In presenza di lavoro subordinato, il cedolino paga non deve riportare <b>nessuna ritenuta IRPEF</b>, restando tuttavia applicabili <b>contributi INPS e INAIL che</b>, a differenza del compenso, <b>potranno essere portati in deduzione</b> dal datore di lavoro, a condizione che vengano opportunamente registrati e versati<sup>12</sup>.</p> <div data-bbox="416 824 507 925" style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 45px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;"> </div> <p>In campo societario il rapporto di lavoro col familiare <b>"convivente/coniuge"</b> si presume a titolo oneroso se il familiare che beneficia dell'opera non è socio di maggioranza e <b>non è amministratore unico</b><sup>13</sup>.</p> <p>L'indeducibilità dei compensi ai familiari si giustifica con l'esigenza di evitare <b>artificiose manovre di contrazione degli utili</b> che possano portare ad un'erosione della materia imponibile<sup>14</sup>. Si tratta quindi di una norma <b>antielusiva</b>.</p>
<p><b>PROFILI FISCALI DELL'IMPRESA FAMILIARE</b></p>	<p><b>La disciplina fiscale</b>, interpreta l'impresa familiare in maniera totalmente differente dalla normativa civilistica sopra descritta, prevenendo <b>pesanti limitazioni alla deducibilità</b> dei compensi erogati ai collaboratori, con evidente <b>finalità antielusiva</b>.</p> <p>La norma prevede che il reddito conseguito venga imputato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>nel limite minimo del 51%, al titolare dell'impresa</b><sup>15</sup>;</li> <li>◆ <b>nel limite massimo del 49%, ai familiari collaboratori</b>, per i quali configurerà reddito da partecipazione<sup>16</sup> proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili, purché prestino in modo continuativo e prevalente la propria attività di lavoro nell'impresa.</li> </ul> <p>Le quote di utili vengono imputate ai collaboratori secondo il <b>principio di trasparenza</b>, indipendentemente quindi dall'effettiva percezione, e <b>non costituiscono componenti di costo</b> nella determinazione del reddito dell'impresa ma una mera ripartizione dell'utile complessivo.</p> <p>Diversamente, <b>in caso di perdita</b>, quest'ultima va imputata per intero al titolare dell'impresa familiare<sup>17</sup>.</p>

<sup>11</sup> Di cui al comma 4 dell'articolo 5 Tuir.

<sup>12</sup> Risoluzione n. 351/E/2002

<sup>13</sup> Circolare INPS n. 179/1989.

<sup>14</sup> Cassazione n. 17963/2003 e n. 9417/2000.

<sup>15</sup> Per il quale rappresenterà reddito di impresa ai sensi dell'art. 55 del Tuir.

<sup>16</sup> Art. 47 del Tuir.

<sup>17</sup> C.M. n. 40/9/2146 del 19.12.1976.





	<p>Affinché sia possibile la ripartizione degli utili è essenziale la stipula di un <b>atto dichiarativo</b>, il quale deve avere la forma di <b>scrittura privata autenticata</b> ovvero di <b>atto pubblico</b>.</p> <p>L'atto dichiarativo <b>ha efficacia</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>immediata</b>, in caso di nuove attività avviate nel corso dell'anno;</li> <li>♦ <b>dal 1° gennaio</b> dell'anno successivo a quello della sua sottoscrizione, in ipotesi di attività già incorso;</li> <li>♦ e resta <b>valido sino alla sua revoca</b>.</li> </ul> <p>L'impresa familiare <b>non è soggetto passivo autonomo d'imposta</b>, considerato che la stessa, nel rapporto tributario, viene a coincidere con la persona fisica che ne è titolare. In sede di dichiarazione, pertanto, <b>l'imprenditore</b> è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ indicare il reddito dell'impresa e la quota parte di esso imputata complessivamente ai collaboratori,</li> <li>♦ riportare le generalità dei familiari e soggetti nei cui confronti viene imputata la quota parte del reddito dell'impresa familiare.</li> </ul> <p><b>I collaboratori familiari</b> devono invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>attestare nella propria dichiarazione</b> (apponendo la firma nel frontespizio) di aver svolto in modo continuativo e prevalente nel periodo d'imposta la propria attività di lavoro nell'impresa familiare;</li> <li>♦ <b>indicare nel proprio modello Redditi PF</b> la quota di partecipazione all'impresa e il reddito imputato.</li> </ul>
<b>ASPETTI PREVIDENZIALI</b>	<p>In linea generale il <b>rapporto di lavoro</b> instaurato tra il titolare ed il collaboratore dell'azienda può essere di tipo <b>subordinato o autonomo</b>.</p> <p>La <b>base imponibile previdenziale</b> su cui calcolare i contributi dovuti è data dalla <b>totalità dei redditi d'impresa</b> conseguiti nel periodo d'imposta. Il titolare dell'impresa è obbligato ad effettuare il <b>versamento dei contributi previdenziali</b> per sé e per i propri familiari, salvo il diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi.</p> <p>Gli imprenditori appartenenti ai settori <b>artigianato, agricoltura e commercio</b> hanno la possibilità di utilizzare l'attività lavorativa di familiari a titolo di <b>collaborazione occasionale gratuita</b>, senza necessità di assolvere gli obblighi nei confronti dell'Inps<sup>18</sup>.</p> <p><b>L'occasionalità dell'attività lavorativa</b> prestata può essere invocata al ricorrere di alcuni parametri oggettivi che consentono di escludere la subordinazione della prestazione.</p>
<b>OBBLIGHI INAIL</b>	<p>Gli <b>obblighi nei confronti dell'INAIL</b> sono più stringenti per i collaboratori familiari dell'impresa.</p> <p>È previsto <b>l'obbligo di iscrizione</b><sup>19</sup> per i collaboratori del settore</p>

<sup>18</sup> Con la circolare n. 10478 del 10.06.2013 il Ministero del Lavoro ha infatti precisato che, in tali settori, la collaborazione del familiare prestata a titolo di mero "aiuto" nella conduzione dell'azienda si considera presuntivamente di natura occasionale in presenza delle seguenti condizioni: 1) prestazioni rese da familiare pensionato 2) prestazioni rese da familiare assunto a tempo pieno presso altro datore di lavoro;

<sup>19</sup> Articolo 21, comma 6-ter del D.L. n. 293/2003.



dell'artigianato.

Il Ministero del Lavoro<sup>20</sup> ha tuttavia precisato che, per le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito **non sussiste l'obbligo assicurativo INAIL** nel caso in cui le stesse **non siano "ricorrenti"**, ma possano essere qualificate come **"meramente accidentali"**. Ciò accade quando:

- ◆ la prestazione viene resa **una/due volte** nell'arco dello **stesso mese**;
- ◆ purché le prestazioni complessivamente effettuate **nell'anno non siano superiori a 10 giornate lavorative**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Distinti saluti

<sup>20</sup> Circolare n. 14184 del 05.08.2013.



## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**


### OGGETTO: LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Al pari di quanto accade per le imposte dirette, anche per i **tributi indiretti** vi sono diverse **agevolazioni** a favore dei **soggetti** che, a vario titolo, sono **affetti da disabilità**.

Nella scheda verranno esaminate le principali disposizioni applicabili.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE	
<b>PREMESSA</b>	<p>Oltre ai benefici fiscali dedicati ai <b>disabili</b> relativamente alle imposte dirette (detrazioni e deduzioni fruibili in sede di dichiarazione dei redditi) il nostro ordinamento prevede altre agevolazioni riguardanti il comparto delle <b>imposte indirette</b>.</p> <p>Nella maggior parte delle ipotesi, si tratta di <b>agevolazioni</b> in ambito <b>IVA</b>, nonché dell'<b>imposta agevolata sulle donazioni e sulle successioni</b>.</p>
<b>IVA RIDOTTA MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI</b>	<p>In merito ai mezzi di ausilio, si applica l'<b>aliquota IVA agevolata del 4%</b> (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di <b>mezzi necessari</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ all'<b>accompagnamento</b>,</li> <li>◆ alla <b>deambulazione</b> e</li> <li>◆ al <b>sollevamento</b>,</li> </ul> <p>delle <b>persone con disabilità</b>.</p> <p>Sono dunque soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>servoscala</b> e <b>altri mezzi simili</b>, che permettono ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie il <b>superamento</b> di <b>barriere architettoniche</b> (tra questi, anche le <b>piattaforme elevatrici</b>, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie)</p> <p><b>protesi e ausili per menomazioni</b> di tipo funzionale <b>permanenti</b></p> <p><b>protesi dentarie, apparecchi di ortopedia</b> e di <b>oculistica</b></p> <p><b>apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi</b></p> <p><b>poltrone e veicoli simili</b>, per inabili e persone con disabilità non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione</p> <p><b>prestazioni di servizi</b>, dipendenti da contratti di appalto, aventi ad oggetto la <b>realizzazione</b> delle <b>opere</b> per il <b>superamento</b> o l'<b>eliminazione</b> delle <b>barriere architettoniche</b></p> </div>





	<p>Anche per l'<b>acquisto</b> di <b>sussidi tecnici e informatici</b> rivolti a <b>facilitare l'autosufficienza e l'integrazione</b> delle <b>persone con disabilità</b><sup>21</sup>, è applicabile l'<b>aliquota IVA agevolata al 4%</b>. Rientrano in tale beneficio le <b>apparecchiature</b> e i <b>dispositivi</b> basati su <b>tecnologie</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>meccaniche,</b></li> <li>◆ <b>elettroniche o</b></li> <li>◆ <b>informatiche,</b></li> </ul> <p>sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati.</p> <p>È agevolato, per esempio, l'<b>acquisto</b> di un <b>fax</b>, di un <b>modem</b>, di un <b>computer</b>, di un <b>telefono con viva voce</b> eccetera.</p> <p>Deve trattarsi, comunque, di <b>sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti</b> di natura <b>motoria, visiva, uditiva</b> o del <b>linguaggio</b> e per conseguire una delle seguenti <b>finalità</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>facilitare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la comunicazione interpersonale</li> <li>✓ l'elaborazione scritta o grafica</li> <li>✓ il controllo dell'ambiente</li> <li>✓ l'accesso all'informazione e alla cultura</li> </ul> </li> <li>◆ <b>assistere la riabilitazione.</b></li> </ul> <p> Per fruire dell'aliquota ridotta la persona con disabilità deve <b>consegnare al venditore</b>, al momento dell'acquisto, <b>copia</b> del <b>certificato</b> attestante l'<b>invalidità funzionale permanente</b> – rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata<sup>22</sup>.</p> <p>Se da questi certificati <b>non risulta</b> il <b>collegamento funzionale</b> tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, è necessario <b>esibire</b> anche una <b>copia</b> della <b>certificazione</b> rilasciata dal medico curante contenente l'<b>attestazione</b> richiesta per l'<b>accesso al beneficio fiscale</b>.</p> <p>La <b>stessa documentazione</b>, in caso di <b>importazione</b>, deve essere <b>presentata all'ufficio doganale</b> al momento della presentazione della dichiarazione di importazione.</p>
<p><b>IVA RIDOTTA PER I NON VEDENTI</b></p>	<p>L'applicazione dell'aliquota IVA del 4% è prevista anche per l'acquisto di particolari <b>prodotti editoriali</b> destinati ad essere utilizzati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non vedenti,</b> o</li> <li>◆ <b>ipovedenti,</b></li> </ul> <p>anche se <b>non acquistati direttamente da loro</b>.</p> <p>Rientrano o meno nella presente agevolazione i seguenti <b>prodotti</b>, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audio magnetici:</p>

<sup>21</sup> di cui all'art. 3 della Legge 104/1992.

<sup>22</sup> i verbali delle Commissioni mediche integrate riportano, infatti, anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali.



		<b>INCLUSI</b>	<b>ESCLUSI</b>
		giornali e notiziari	giornali e dei periodici pornografici
		quotidiani	
		libri	cataloghi diversi da quelli di informazione libraria
		periodici	
		L'agevolazione si estende alle <b>prestazioni</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>◆ di <b>composizione, legatoria e stampa</b> dei <b>prodotti editoriali</b>;</li><li>◆ di <b>montaggio e duplicazione</b> degli stessi;</li></ul> anche se realizzati in <b>scrittura braille</b> e su <b>supporti audio magnetici</b> .	

<b>IMPOSTA AGEVOLATA SUCCESSIONI E DONAZIONI</b>	<p>In linea generale, le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l'imposta di successione e donazione.</p> <p>Per il calcolo dell'imposta sono previste <b>aliquote differenti</b>, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede (o il donante e il donatario).</p> <div></div> <p>La normativa tributaria riconosce però un <b>trattamento agevolato</b> quando a <b>beneficiario</b> del trasferimento è una <b>persona con disabilità grave</b>, riconosciuta tale ai sensi della Legge 104/1992.</p> <p>In questi casi, infatti, è previsto che l'<b>imposta dovuta</b> dall'erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi <b>solo sulla parte della quota ereditata</b> (o donata) che <b>supera l'importo di 1.500.000 euro</b>.</p> <p>Inoltre, al verificarsi di <b>determinate condizioni</b>, la Legge 112/2016 ha previsto l'<b>esenzione</b> dall'imposta sulle successioni e donazioni per i <b>beni</b> e i <b>diritti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>conferiti in un trust</b> o gravati da un <b>vincolo di destinazione</b>;</li><li>◆ <b>destinati a fondi speciali</b> istituiti in favore delle <b>persone con disabilità grave</b>.</li></ul> <p>Tra le principali <b>condizioni richieste</b> per l'esenzione, è quella data dal fatto che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione, devono <b>perseguire</b> come <b>finalità esclusiva</b> l'<b>inclusione sociale</b>, la <b>cura</b> e l'<b>assistenza</b> delle <b>persone con disabilità grave</b>, in favore delle quali sono istituiti.</p> <div></div> <p>Tale <b>scopo</b> deve essere <b>espressamente indicato</b> nell'<b>atto istitutivo del trust</b>, nel <b>regolamento dei fondi speciali</b> o nell'<b>atto istitutivo del vincolo di destinazione</b>.</p>
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti





# CONTRIBUTO ENERGIA ENTI DEL TERZO SETTORE AL VIA LE DOMANDE FINO AL 21 AGOSTO 2023

## INTRODUZIONE

Dal 20 luglio al 21 agosto 2023 gli **Enti del Terzo Settore (ETS)** e agli enti religiosi riconosciuti che svolgono attività di assistenza a beneficio di persone con disabilità e anziane, potranno inviare la richiesta del **contributo a fondo perduto**, c.d. **Contributo Energia**<sup>23</sup>, per l'**acquisto dell'energia e del gas naturale**, calcolato **sull'aumento dei costi energetici** (energia elettrica e termica) verificatosi nel 2022 rispetto al 2021.

La data di presentazione della domanda di agevolazioni è del tutto **ininfluente** ai fini dell'accesso al contributo.

La dotazione finanziaria complessiva è di **175 milioni** di euro.

Con il [Decreto Direttoriale del 19.07.2023](#), il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha definito i **termini e le modalità di presentazione delle domande** di ammissione alle agevolazioni e di erogazione del contributo, nonché le modalità di espletamento dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di accesso. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" ripilghiamo i passi da compiere per la richiesta del contributo.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi** sono i soggetti **beneficiari** del Contributo energia?
2. **Come** viene **calcolato** il Contributo energia concedibile?
3. **Quali** sono i **termini e le modalità** di presentazione delle domande?
4. **Come** viene **erogato** il Contributo energia?
5. **Come** vengono **effettuati** i **controlli a campione** successivi all'erogazione del contributo energia?

<sup>23</sup> Il cui Fondo è stato istituito dall'art. 8 del [Decreto Aiuti ter, n. 144/2022](#) convertito in Legge del 17.11.2022 n. 175.



## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ENERGIA?

**R.1.** Possono richiedere il contributo **gli enti del Terzo settore** in possesso, al momento della presentazione della domanda di concessione ed erogazione, **dell'autorizzazione all'erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali** in favore di **persone con disabilità e persone anziane**, che abbiano erogato i suddetti servizi nel periodo cui si riferisce la richiesta di contributo e che risultano **titolari delle utenze** ovvero intestate alla pubblica amministrazione che ha concesso l'immobile a cui i costi energetici ineriscono ma che abbiano provveduto al pagamento.

Le risorse disponibili ammontano a **175 milioni** di euro, e sono così suddivise; in particolare, il contributo<sup>24</sup> può essere richiesto:

- a) in relazione alla quota di **fondo pari a 120 milioni**, da **enti** che erogano **prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali** in regime residenziale o semiresidenziale, per **persone con disabilità**, quali:
- ✓ enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
  - ✓ organizzazioni di volontariato;
  - ✓ associazioni di promozione sociale;
  - ✓ organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe;
  - ✓ enti religiosi, civilmente riconosciuti.
- b) in relazione alla quota di **fondo pari a 50 milioni**, da **enti** che erogano **prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali** in regime residenziale o semiresidenziale, per **persone anziane**, quali:
- ✓ enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
  - ✓ organizzazioni di volontariato;
  - ✓ associazioni di promozione sociale;
  - ✓ organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe;
  - ✓ enti religiosi, civilmente riconosciuti;
  - ✓ associazioni;
  - ✓ fondazioni;
  - ✓ aziende di servizi alla persona (ASP).
- c) **In relazione alla quota di fondo relativa a 5 milioni**, il contributo previsto all'articolo 1, comma 366 della legge 29 dicembre 2022, n.197, può essere richiesto, dalle **istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)** che erogano **servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani**.

In questo approfondimento esamineremo le modalità di richiesta del contributo relativamente alle categorie di enti elencati nelle lettere a) e b).

<sup>24</sup> di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022 n. 175.





## D.2. COME VIENE CALCOLATO IL CONTRIBUTO CONCEDIBILE?

**R.2.** La misura “**Contributo energia**” consiste nella concessione di un **contributo a fondo perduto** a valere **sui maggiori costi per l'acquisto di energia elettrica e gas** naturale sostenuti durante il **terzo trimestre 2022** (mesi di luglio, agosto e settembre) rispetto all'analogo periodo del 2021.

Le **utenze** oggetto della domanda di ammissione alle agevolazioni **devono essere intestate all'Ente** che fa richiesta **o alla Pubblica Amministrazione che ha concesso l'immobile** a cui fanno riferimento. In ogni caso è comunque **l'Ente che fa richiesta che deve sostenerne il pagamento**.

Le utenze dovranno essere pagate tramite tutti i mezzi di pagamento per i quali è possibile attestare e verificare l'effettiva transazione e identità del soggetto dichiarante. Per le fatture pagate in contanti all'ufficio postale è necessario il bollettino o ricevuta con il timbro dell'ufficio postale.

Nel caso di **fatture riferibili anche ai periodi non rientranti** in quelli per i quali è riconosciuto il contributo, **la determinazione del costo** avviene secondo il seguente calcolo:

$$\frac{\text{importo totale della fattura al netto dell'IVA}}{\text{il numero totale dei giorni ricompresi della fattura stessa}} \times \text{il numero di giorni rientranti nel periodo utile ai fini del riconoscimento del contributo}$$

Il contributo è **calcolato** applicando **all'incremento del costo**, al netto dell'IVA, **una percentuale di riconoscimento** determinata come da prospetto di seguito riportato:

PERCENTUALE DI INCREMENTO DEL COSTO	PERCENTUALE DI LIQUIDAZIONE
Pari al 100% o maggiore del 100%	<b>80%</b> dell'incremento
Compresa tra il 99,99 % e l'80%	<b>70%</b> dell'incremento
Compresa tra il 79,99 % e il 60%	<b>60%</b> dell'incremento
Compresa tra il 59,99 % e il 40%	<b>50%</b> dell'incremento
Compresa tra il 39,99 % e il 20%	<b>40%</b> dell'incremento



Il contributo **non viene riconosciuto** per **incrementi** di costi **inferiori al 20%**.

Il contributo è, in ogni caso, erogabile **nella misura massima di 50.000 euro** per ogni soggetto richiedente<sup>25</sup> ed è **cumulabile sugli stessi costi** con altra **agevolazione sino concorrenza dell'intero importo speso** e, in ogni caso, **nei limiti del regime de minimis**.


## D.3. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?

**R.3.** Le **domande di concessione ed erogazione** del contributo potranno essere presentate esclusivamente tramite **piattaforma informatica** cui è possibile accedere dal sito

<sup>25</sup> Il contributo per il fondo di cui all'articolo 2 comma 1 lett. c), previsto per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), è in ogni caso erogabile nella misura massima di 30.000 euro per ogni soggetto richiedente.



[www.ministroidisabilita.gov.it](http://www.ministroidisabilita.gov.it) e dal sito [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it) a partire dalle ore 12:00 del 20 luglio 2023 e fino alle ore 12:00 del 21 agosto 2023, sulla base del **fac-simile modello**.



Per la **presentazione** della domanda **è necessario** registrarsi preventivamente sulla piattaforma dedicata utilizzando:

- ◆ “SPID”,
- ◆ o Carta d'identità elettronica (CIE),
- ◆ o Carta nazionale dei servizi (CNS)

È richiesto il possesso di una **casella di posta elettronica certificata (PEC)** attiva ed intestata al **soggetto richiedente** al fine di ricevere le comunicazioni relative all'erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica.



Ciascun Ente può presentare **una sola domanda** per **uno solo dei Fondi indicati**, i contributi non sono cumulabili tra loro.

Le domande si intendono correttamente presentate esclusivamente a seguito del **rilascio**, da parte della Piattaforma informatica, **dell'attestazione in formato “pdf” di avvenuta presentazione** dell'istanza, recante indicazione della **data e dell'orario di ricezione** della stessa.



**La data di presentazione della domanda di agevolazioni è del tutto ininfluente ai fini dell'accesso al contributo**, che viene concesso ed erogato **in base alla percentuale di incremento dei costi ovvero secondo un ordine decrescente** a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi, e dando priorità, nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto.

#### D.4. COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO ENERGIA?

**R.4.** Al fine di procedere all'erogazione del contributo, Invitalia **predispone tre elenchi dei soggetti ammessi** a contributo in relazione a ciascuno dei fondi, **secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi**, e dando priorità, nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto.



**Entro 60 giorni dal termine** ultimo per la **presentazione delle domande**, il Ministero per le disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali **concedono**, con provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari ammessi a ciascuno dei fondi, **i contributi sulla base degli elenchi predisposti**.

Il contributo **è erogato in un'unica soluzione** in base **all'ordine di posizione** nell'elenco e fino ad esaurimento delle risorse disponibili<sup>26</sup>.

#### **D.5. COME VENGONO EFFETTUATI I CONTROLLI A CAMPIONE SUCCESSIVI ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ENERGIA?**

**R.5.** Successivamente alla concessione ed erogazione del contributo, su **un campione** pari al **10% dei soggetti beneficiari** estratto dalla Piattaforma informatica nel rispetto dei principi di imparzialità e casualità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, **svolge i controlli necessari ad accertare:**

- ◆ il rispetto dei **requisiti soggettivi di accesso** alle agevolazioni, ovvero che i soggetti campionati:
  - ✓ siano ascrivibili ad una delle categorie di Soggetti richiedenti di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 2, del [DPCM 8 febbraio 2023](#);
  - ✓ siano titolari dell'autorizzazione all'erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in favore di disabili e anziani;
  - ✓ abbiano **erogato i suddetti servizi** nel periodo cui si riferisce la richiesta di contributo (terzo trimestre 2022);
  - ✓ abbiano presentato la domanda di agevolazione con riferimento ad utenze di cui risultino titolari, ovvero intestate alla pubblica amministrazione che ha concesso l'immobile cui i costi energetici ineriscono.
- ◆ e **la consistenza delle spese effettivamente sostenute**, ovvero che i soggetti campionati:
  - ✓ abbiano effettivamente sostenuto, nei periodi di riferimento (terzo trimestre 2022 e terzo trimestre 2021)<sup>27</sup>, la spesa dichiarata in sede di domanda e che la stessa sia riconducibile a forniture di energia elettrica e termica;
  - ✓ abbiano provveduto al pagamento delle suddette utenze,

attraverso accertamenti d'ufficio ovvero, qualora necessario, ispezioni in loco.

**L'elenco dei soggetti campionati**, predisposto da Invitalia, è reso disponibile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nonché nell'apposita sezione del sito internet di Invitalia S.p.A. ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)).

Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco, con le modalità indicate contestualmente alla pubblicazione e fatte salve eventuali richieste di integrazione documentale, i soggetti beneficiari campionati dovranno rendere disponibili le evidenze utili a consentire l'espletamento dei controlli.



Nel caso in cui i controlli a campione diano esito negativo, il contributo erogato è oggetto di un provvedimento di revoca.

<sup>26</sup> al netto degli oneri di cui all'articolo 6, comma 3 del [DPCM 8 febbraio 2023](#).

<sup>27</sup> di cui all'art 3, comma 2, lett. g), del [DPCM 8 febbraio 2023](#)





## PRASSI DELLA SETTIMANA

### CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

#### [Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023](#)

Chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e **versamento dell'imposta di bollo relativa alla stipulazione di contratti pubblici**, Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il **Codice dei contratti pubblici**.

#### [Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023](#)

**Welfare aziendale** e chiarimenti interpretativi. Articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85

#### [Circolare n. 24/E del 2 agosto 2023](#)

Chiarimenti in merito alle **agevolazioni fiscali** previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per **l'acquisto dell'energia elettrica e del gas, nonché all'aliquota IVA applicabile** alle forniture di gas metano per combustione.

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

#### [Risoluzione 46/E del 31 luglio 2023](#)

**Accordo Svizzera-UE** del 26 ottobre 2004 – Articolo 9 in materia di tassazione dei dividendi corrisposti da società figlie europee a società madri elvetiche. Chiarimenti in merito al **requisito di assoggettabilità a imposizione fiscale**.

#### [Risoluzione 47/E del 31 luglio 2023](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator**, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

#### [Risoluzione 48/E del 31 luglio 2023](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta** a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano **prodotti derivanti da riciclo e riuso** di cui all'articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

#### [Risoluzione 49/E del 31 luglio 2023](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta** per **l'acquisto del componente AdBlue** necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° marzo





---

2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 27 aprile 2022, n. 34.


---

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** del  **mese di LUGLIO**, dalla **n. 396** del 27.07.2023 alla **n. 415** del 03.08.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

- ✓ [Risposte alle istanze di interpello di LUGLIO](#)
  - ✓ [Risposte alle istanze di interpello di AGOSTO](#)
- 



## SCADENZARIO

## PROROGA DI FERRAGOSTO

**Tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali** da effettuare con modello F24 **in scadenza dal 1° al 20 agosto** di ogni anno, beneficiano della c.d. **"Proroga di ferragosto"**, e possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Quest'anno, il 20 agosto cadendo di domenica, **consente un ulteriore differimento del termine ultimo al 21 agosto 2023.**

## LO SCADENZARIO DAL 04.08.2023 AL 31.08.2023

Lunedì 21 agosto 2023

I **contribuenti Titolari di partita Iva** nonché le società di persone ed enti equiparati, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi annuali** delle **persone fisiche**, delle **società di persone** e degli enti ad esse equiparati e dell'**Irap** (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che **hanno scelto il pagamento rateale** e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2023**, devono **versare la 3° rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **0,51%**:

- ◆ delle **imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di **saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**,
- ◆ del **saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2023, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023.

Per coloro invece, che **hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), **si tratta del versamento della 2° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,18%**.

Per i **soggetti ISA Titolari di partita Iva**, che hanno usufruito della **proroga al 20 luglio**, ufficializzata dalla



conversione in legge del [D.L. 51/2023 \(c.d. "Decreto Omnibus"\)](#) e scelto il pagamento rateale, si tratta:

- ♦ della **2° rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **0,29%**, per coloro hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio 2023**,
- ♦ della **2° rata** calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,18%**, per coloro hanno scelto di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio 2023**.

Lunedì **21 agosto 2023**

**I soggetti IRES**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il **pagamento rateale** ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2023**, devono effettuare il **versamento della 3° rata**, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,51%**:

- ♦ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di **saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**,
- ♦ **del saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2022, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023- 30/06/2023.

Per coloro invece, che **hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), si tratta del versamento della **2° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,18%**.

Per **i soggetti ISA Titolari di partita Iva**, che hanno usufruito della **proroga al 20 luglio**, ufficializzata dalla conversione in legge del D.L. 51/2023 (c.d. "Decreto Omnibus") e scelto il pagamento rateale, si tratta:





- ♦ della **2° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,29%**, per coloro hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio 2023**,
- ♦ della **2° rata** calcolata **maggiorando** preventivamente l'intero importo da rateizzare **dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,18%**, per coloro hanno scelto di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio 2023**.

Lunedì **21 agosto 2023**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di luglio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **21 agosto 2023**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **21 agosto 2023**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Lunedì **21 agosto 2023**

I **soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni





	<p>effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.</p>
Lunedì 21 agosto 2023	<p><b>Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco</b> che hanno effettuato l'opzione per il <b>regime fiscale agevolato</b> di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere <b>all'annotazione</b>, anche con unica registrazione, <b>dell'ammontare dei corrispettivi</b> e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di <b>attività commerciali</b>, con <b>riferimento al mese precedente</b>, nel <a href="#"><u>Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997</u></a> (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.</p>
Lunedì 21 agosto 2023	<p>I soggetti che <b>esercitano attività di intrattenimento</b> o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al <b>versamento dell'imposta sugli intrattenimenti</b> relativi alle <b>attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente</b>. Il versamento va effettuato tramite <b>modello F24</b> con modalità telematiche.</p>
Lunedì 21 agosto 2023	<p><b>Banche, società fiduciarie, imprese di investimento</b> abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati <b>che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie</b>, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, <b>nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica</b> di atti riferiti alle medesime operazioni <b>devono versare la "Tobin Tax"</b> relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati <b>nel mese precedente</b>, tramite modello F24 con modalità telematiche.</p> <p><b>L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.</b></p>
Lunedì 21 agosto 2023	<p>I Contribuenti IVA che hanno scelto il <b>pagamento rateale del saldo IVA 2022</b> relativo al periodo d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il <b>versamento della prima rata il 16.03.2023</b>, devono versare la <b>6° rata maggiorata dell'interesse pari</b></p>



	allo <b>0,33% mensile</b> (per <b>la presente rata 1,65%</b> ), tramite modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì <b>21 agosto 2023</b>	I <b>sostituti d'imposta</b> devono <b>versare le ritenute operate</b> nel mese di <b>luglio 2023</b> sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
Lunedì <b>21 agosto 2023</b>	I <b>sostituti d'imposta</b> devono provvedere al <b>versamento dell'imposta sostitutiva</b> dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di <b>luglio 2023</b> , in relazione a <b>incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì <b>21 agosto 2023</b>	Le <b>imprese di assicurazione</b> devono effettuare il versamento delle <b>ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita</b> stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, <b>corrisposti o maturati nel mese precedente</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì <b>21 agosto 2023</b>	I <b>soggetti incaricati</b> al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le <b>ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.</b> effettuate nel <b>mese precedente</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì <b>21 agosto 2023</b>	I soggetti residenti che <b>esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici</b> mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare <b>la ritenuta del 21%</b> operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di <b>luglio 2023</b> relativi a <b>contratti di locazione breve</b> , tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Lunedì <b>21 agosto 2023</b>	I <b>Condomini</b> , in qualità di sostituti d'imposta <b>che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente</b> per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, <b>devono versarle</b> con modello



---

Venerdì **25 agosto 2023**

F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

---

**Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:**

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

**relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2023, per i soggetti Iva con obbligo mensile.**

---

Lunedì **31 agosto 2023**

I contribuenti persone fisiche **NON Titolari di partita Iva**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, Redditi PF 2023), che hanno **scelto il pagamento rateale** e hanno effettuato il **primo versamento** entro il **30 giugno 2023**, devono versare la **3° rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, **a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,66%**.

**Per coloro invece, che hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento** entro il **31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), si tratta del **versamento 3° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,33%**.

Per i **soggetti ISA NON Titolari di partita Iva**, che hanno usufruito della **proroga al 20 luglio**, ufficializzata dalla conversione in legge del [D.L. 51/2023 \(c.d. "Decreto Omnibus"\)](#) e scelto il pagamento rateale, si tratta:

- ◆ della **3° rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **0,44%**, per coloro hanno effettuato il **primo versamento** entro il **20 luglio 2023**,
- ◆ della **3° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,33%**,



per coloro hanno scelto di effettuare il **primo versamento** entro il **31 luglio 2023**.

I soggetti non titolari di partita IVA, potranno effettuare il versamento con **modello F24 cartaceo** presso Banche, Poste Italiane e agenti della **riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione**, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.

Lunedì **31 agosto 2023**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/08/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/08/2023**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Lunedì **31 agosto 2023**

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei **soggetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. **Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero l'**IVA** relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Lunedì **31 agosto 2023**

**Gli Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì **31 agosto 2023**

**Gli Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione**





**mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

